

Studio Ferrari & Genoni

Dottori Commercialisti

Tel 0331 683290 683750

Via Orru' 1

fax 0331 380680

21052 - BUSTO ARSIZIO VA

Busto Arsizio, 29/10/2014

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI - Loro Sedi

AD INTEGRAZIONE DI QUANTO COMUNICATO CON LA NOSTRA CIRCOLARE NUMERO 14 DEL 27/10/2014, INVIAMO LA SEGUENTE PRECISAZIONE.

OGGETTO: LE AUTO CONCESSE IN FRINGE BENEFIT NON NECESSITANO DI ANNOTAZIONE

A pochi giorni dalla scadenza del 3 novembre prevista in relazione all'obbligo di effettuare l'annotazione sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei veicoli nel caso in cui un soggetto diverso dall'intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con **circolare n. 23743/2014 del 27/10/2014** (di seguito riportiamo il link relativo http://www.dgt.nordovest.it/joomla/images/file_pdf/prot23743del27ottobre2014.pdf), ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento ai veicoli aziendali, limitando significativamente l'ambito applicativo dell'obbligo in commento.

In relazione al computo del periodo di **30 giorni** rilevante ai fini dell'utilizzo "abituale", la circolare conferma che tale periodo va computato in **giorni naturali e consecutivi**.

Per i **veicoli aziendali**, viene precisato che l'obbligo riguarda l'ipotesi di **comodato**, che, per sua natura, è a titolo **gratuito**; pertanto, è da **escludere** la sussistenza del comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un **corrispettivo** (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o di altra prestazione d'opera).

Inoltre, viene ribadito che per il comodato di veicoli aziendali, analogamente alle altre ipotesi previste dall'art. 247-bis del Codice della strada, deve sussistere un **uso esclusivo e personale** per l'utilizzatore.

Sono, quindi, **esclusi** dalla disciplina in esame gli utilizzi di autovetture in disponibilità a titolo di **fringe benefit**, non configurandosi l'ipotesi di comodato (in assenza del carattere di gratuità). Ciò dovrebbe valere a prescindere dall'effettiva tassazione del fringe benefit.

Al di fuori dell'ipotesi di fringe benefit, la circolare precisa che sono comunque esclusi i veicoli aziendali **utilizzati promiscuamente**, come nel caso di veicoli impiegati per l'esercizio dell'attività lavorativa ed utilizzati dal dipendente per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero; in tal caso, infatti, non sussiste l'uso esclusivo e personale del veicolo.

È, altresì, esclusa dall'obbligo in esame l'ipotesi in cui **più dipendenti utilizzino alternativamente** il medesimo veicolo aziendale, posto che in tal caso non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale, ma anche la continuità temporale dello stesso.

Lo stesso dicasi anche per **le auto degli amministratori**.

La circolare in commento precisa, inoltre, che le istruzioni operative fornite con riferimento al **comodato di veicoli aziendali** dalla circ. 15513/2014 (*solo aggiornamento nell'Archivio e non modifica della carta di circolazione*) rilevano non solo per i **dipendenti**, ma anche per i **soci**, gli **amministratori** e i **collaboratori** dell'azienda.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI